

EREDITA' DIGITALE DEI DATI CUSTODITI IN UN CLOUD – TUTELA DEL DIRITTO ALLA MEMORIA

Ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civile, emessa lo scorso 10 febbraio 2021

Esiste un diritto dei superstiti a recuperare la memoria del passato digitale dei propri cari? Il Tribunale di Milano condanna Apple a restituire ai genitori i dati dell'Iphone (immagini, messaggi e video custoditi in cloud) del figlio deceduto

Una sentenza destinata a fare da apripista, è quella resa pochi giorni fa dal Tribunale di Milano.

Muore un ragazzo di venticinque anni, un cuoco di professione, che abita da tempo fuori casa. Il suo cellulare, un Iphone X, va distrutto nell'incidente. I genitori, dopo la perdita del figlio, vorrebbero recuperare le foto e i video dei momenti che non hanno vissuto con lui, e poi, vorrebbero accedere alle sue note personali dove appuntava le sue ricette da cuoco, per farne una raccolta in memoria del figlio. Non avendo i dati del suo account, i genitori si rivolgono ad Apple, ma vedono opporsi il rifiuto della società americana a cedere gli accessi, se non dietro presentazione di tutta una serie di autorizzazioni, previste dalla normativa americana dell'*Elettronic Communications Privacy Act*.

I genitori, non rinunciano al loro diritto alla memoria del figlio, e si rivolgono al Tribunale. Lo fanno chiedendo un provvedimento d'urgenza, perchè, come Apple ha loro comunicato, dopo un certo tempo i dati del defunto saranno definitivamente distrutti e rimossi dai loro server.

La sentenza della Giudice Martina Flamini, accoglie la richiesta della famiglia, costruendo una motivazione che fa luce sulla normativa della tutela dei dati post-mortem e pone i primi pilastri di un nuovo diritto dei superstiti.

Il primo punto chiarito dal Tribunale milanese è che il GDPR non si applica ai dati delle persone decedute, rispetto ai quali dunque gli Stati Membri hanno libertà di delineare la propria normativa. (considerando 27 del Reg. 2016/679).

La legge italiana ha previsto una norma ad hoc per la tutela dopo la morte dei dati personali. È l'art. 2 *terdecies* del D.lgs. n. 101/2018, e stabilisce che i diritti sui dati personali delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario, o ancora, (e questo è il caso che ci interessa), per "*ragioni familiari meritevoli di protezione*".

È improprio definirla "eredità digitale" perchè il legislatore italiano non dice se siano diritti che si ereditano, o che i superstiti esercitano *iure proprio*. Secondo la dottrina si tratterebbe al momento di diritti che "persistono" oltre la vita dell'interessato e possono essere esercitati da altri dopo la sua morte.

Non possono essere accolte, comunque, secondo il Giudice, le richieste di Apple basate sull'*Elettronic Communications Privacy Act* che proviene da un altro ordinamento giuridico. Il diritto all'accesso dei

dati del defunto è riconosciuto dall'ordinamento italiano, e non può essere subordinato alla previsione di requisiti disciplinati da normative straniere.

Anche nell'ordinamento italiano, però ci sono dei limiti che impediscono ai superstiti l'esercizio dei diritti sui dati personali dopo la morte del titolare: se una legge lo vieti ad esempio o quando lo stesso titolare ancora in vita, abbia espresso la propria volontà di vietarne l'esercizio.

L'autodeterminazione della persona è tutelata quindi come valore fondamentale, al pari di quanto avviene per la scelta dei trattamenti terapeutici o sanitari nel fine vita. Purché la sua volontà sia espressa in una dichiarazione scritta presentata o comunicata al titolare del trattamento dei dati.

Come una specie di testamento, ciascuno può decidere se lasciare o meno agli eredi o ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati.

Secondo il Tribunale milanese, in mancanza di una volontà contraria del figlio, espressa nelle forme di legge, l'interesse di quei genitori a vedere foto e video e raccogliere le sue ricette per farne una raccolta che ne tenga viva la memoria, rientra a pieno titolo tra le "*ragioni familiari meritevoli di protezione*" che secondo la norma italiana consentono l'accesso dei superstiti ai dati personali del defunto.

È in questa formula dunque che si deve cercare e si può trovare la tutela del del diritto alla memoria, di quel legame affettivo che permane dopo la morte, che oggi si traduce nella ricerca dentro il passato di una vita sempre più digitale.